

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 48 del 16 luglio 2026

Oggetto: Adozione e regolamentazione dell'utilizzo dello strumento di intelligenza artificiale Claude (Anthropic). Approvazione dell'AI Compliance Framework con DPIA integrata e decisione di contrarre per l'acquisizione di un piano commerciale per organizzazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023. CIG: BC6AC870FE.

IL DIRETTORE

Visti:

lo Statuto;
il Regolamento di organizzazione;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento del servizio di cassa economale;
la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, e in particolare l'art. 71;
il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 15, 17, 25, 26, 28, 49, 50, comma 1, lett. b), e agli artt. 94 e seguenti;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, in materia di ricorso agli strumenti telematici di acquisto per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), con particolare riferimento agli artt. 5, 24, 25, 28, 32, 35, 39 e 44 e seguenti;
il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act), con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 26, 27 e 50;
la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, con particolare riferimento all'art. 14;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento agli artt. 23 e 37.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 gennaio 2026 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2026;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 è stato nominato Direttore di Istituti Raggruppati A.P.S.P. il Dott. Giovanni Paci, che riveste altresì il ruolo di Responsabile della Transizione Digitale;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale ha avviato, ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'iter di consultazione e adozione delle Linee guida per l'adozione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, di cui alla Determinazione n. 17/2025, e delle Linee guida per lo sviluppo e il procurement

dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, di cui alla Determinazione n. 43/2026, utilizzate dal presente provvedimento quali riferimenti metodologici, allo stato non ancora definitivamente efficaci;

- l'art. 14 della Legge n. 132/2025 prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino l'intelligenza artificiale in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, assicurando la conoscibilità del funzionamento e la tracciabilità dell'utilizzo, ferma restando l'autonomia e la responsabilità della persona fisica che adotta il provvedimento;
- l'Ente ha avviato una fase preliminare e circoscritta di prova dello strumento di intelligenza artificiale generativa Claude, mediante un abbonamento consumer denominato "Piano Max", attivato individualmente dal Direttore e utilizzato esclusivamente per attività interne di supporto redazionale, analisi documentale, elaborazione di tabelle e verifica di riferimenti normativi;
- nel corso della fase preliminare, secondo quanto dichiarato e documentato nell'AI Compliance Framework, non sono stati immessi nello strumento dati personali, categorie particolari di dati, dati relativi alla salute o dati giudiziari, e ogni output è stato sottoposto a controllo umano sistematico e sostanziale.

Richiamati:

- l'"AI Compliance Framework | Valutazione del rischio AI, DPIA integrata ed elementi FRIA", versione 1.0 del 13 luglio 2026, relativo all'adozione dello strumento Claude, unitamente ai relativi allegati e alla documentazione tecnica, contrattuale e di sicurezza del fornitore conservata agli atti;
- il parere del Responsabile della Protezione dei Dati, reso ai sensi dell'art. 39, par. 1, lett. c), GDPR nella Sezione 12 del Framework, secondo cui il trattamento, nel perimetro d'uso attuale, non presenta rischi residui inaccettabili, a condizione che le misure correttive di priorità P1 siano attuate prima di qualsiasi estensione del perimetro;
- la validazione del Titolare del trattamento contenuta nella Sezione 13 del Framework, che subordina la prosecuzione strutturata dell'utilizzo e ogni futura estensione al perfezionamento delle misure P1, con particolare riferimento alla migrazione a un piano commerciale e alla verifica delle garanzie contrattuali e privacy;
- l'atto di affidamento diretto del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati per il periodo 2026-2028, CIG BA53DBF2FB.

Considerato che:

- le ridotte dimensioni organizzative dell'Ente nonché l'assenza di competenze interne e di professionalità dedicate non rende possibile l'accesso a offerte non commerciali e il ricorso a modelli dedicati che presentano problematicità quindi rispetto a infrastrutture, aggiornamenti, sicurezza, monitoraggio, continuità del servizio e gestione degli incidenti;
- la sperimentazione ha consentito di verificare l'idoneità funzionale dello strumento rispetto alle esigenze dell'Ente, ferma restando la necessità di controllare autonomamente l'esattezza, la completezza e l'attualità di ogni output e di ogni riferimento normativo;
- il Framework ha classificato il caso d'uso attualmente autorizzato, limitato ad attività redazionali, documentali e di supporto, come non rientrante nelle pratiche vietate di cui all'art. 5 AI Act né, allo stato, tra i sistemi ad alto rischio di cui all'art. 6 e all'Allegato III, in quanto lo strumento non è impiegato per assumere o raccomandare decisioni relative a cittadini, utenti dei servizi, ospiti, lavoratori o candidati;
- la predetta classificazione è riferita esclusivamente alle concrete finalità e modalità di impiego autorizzate e deve essere rivalutata prima di ogni utilizzo in procedimenti relativi all'accesso a servizi o prestazioni socio-assistenziali o sanitarie, liste d'attesa, valutazione di ospiti o utenti, selezione e gestione del personale, procedimenti

disciplinari, profilazione o decisioni suscettibili di produrre effetti giuridici o analogamente significativi su persone fisiche;

- il Framework individua quale principale criticità dell'assetto attuale la mancata formalizzazione istituzionale del rapporto contrattuale e del procedimento di acquisizione, nonché l'utilizzo di un piano consumer privo delle garanzie organizzative e documentali richieste per un impiego stabile da parte dell'Ente;
- il piano consumer risulta intestato alla persona fisica del Direttore e non documenta, allo stato degli atti, l'applicabilità del Data Processing Addendum ai sensi dell'art. 28 GDPR e delle Clausole Contrattuali Standard per gli eventuali trasferimenti internazionali;
- la prosecuzione strutturata dell'utilizzo richiede pertanto un autonomo affidamento intestato all'Ente, l'identificazione certa dell'operatore economico contraente e fatturante, l'acquisizione del CIG relativo al nuovo affidamento, la tracciabilità dei pagamenti, la gestione centralizzata delle utenze e l'attivazione dell'autenticazione a più fattori;
- l'eventuale applicazione del Data Processing Addendum e delle Clausole Contrattuali Standard costituisce una componente necessaria, ma non esaurisce la verifica richiesta dagli artt. 28 e 44 e seguenti GDPR, che deve comprendere anche i sub-responsabili, i luoghi di trattamento, i tempi di conservazione, le misure supplementari e la configurazione concretamente acquistata;
- la documentazione del Trust Center del fornitore attesta certificazioni e controlli di sicurezza il cui specifico ambito di applicazione varia in relazione al servizio, al piano e alla configurazione prescelti e dovrà essere verificato e conservato nel fascicolo prima dell'attivazione;
- l'estensione dell'utilizzo a ulteriori collaboratori è subordinata al completamento delle misure P1 del Framework, alla formale individuazione degli utilizzatori, alla formazione prevista dall'art. 4 AI Act e all'adozione delle regole operative di cui alla Sezione 8;
- l'attivazione di connettori, integrazioni con repository o sistemi dell'Ente, strumenti esterni, funzioni agentiche o capacità di compiere azioni autonome è esclusa dal presente affidamento e richiede una preventiva e specifica rivalutazione del rischio, della DPIA e delle misure di sicurezza;

Ritenuto che:

- sussista l'interesse pubblico all'adozione controllata dello strumento, in funzione esclusivamente ausiliaria, al fine di migliorare l'efficienza delle attività di redazione, analisi e organizzazione documentale, senza sostituzione dell'istruttoria, della valutazione professionale e della decisione umana;
- la durata limitata di [12] mesi consenta di verificare l'effettiva utilità del servizio, l'adequatezza delle misure adottate e l'evoluzione delle soluzioni disponibili, prevenendo il consolidamento di situazioni di dipendenza tecnologica;
- il valore stimato dell'affidamento, pari a pari a euro 432,00 per n. 2 utenze e per la durata di 12 mesi, sia inferiore alla soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- la scelta dell'operatore economico Anthropic Ireland, Limited — entità del gruppo Anthropic individuata dai Commercial Terms of Service quale controparte contrattuale per i clienti residenti nell'Area Economica Europea — sia motivata dagli esiti della sperimentazione, dalla rispondenza funzionale documentata nel Framework e dalla necessità di migrare l'ambiente già testato verso una configurazione istituzionale, ferma restando la verifica di congruità del prezzo e dei requisiti prescritti dal Codice, nonché quanto dato atto infra circa la difformità riscontrata in fattura;
- prima dell'eventuale rinnovo debba essere svolta una nuova verifica comparativa delle soluzioni disponibili, in coerenza con il CAD, con le indicazioni AGID e con la misura P2 prevista dal Framework.

Dato atto che:

- il presente provvedimento costituisce decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e individua l'oggetto, l'importo, la durata, il contraente, le ragioni della scelta e i requisiti rilevanti;
- il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore, Dott. Giovanni Paci;
- il CIG BC6AC870FE è riferito esclusivamente al nuovo affidamento e sarà richiesto attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale applicabile, indicando quale operatore economico Anthropic Ireland, Limited, prima del perfezionamento del contratto;
- ai sensi dei Commercial Terms of Service, la controparte contrattuale per i clienti residenti nell'Area Economica Europea è Anthropic Ireland, Limited; la fattura n. WHCZOKU9-0001 e la ricevuta n. 2172-9792-9533, relative al piano Team plan - Standard sottoscritto il 14 luglio 2026, risultano tuttavia emesse da Anthropic, PBC (548 Market Street, PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA); l'Ente ha conseguentemente inoltrato al fornitore, in data odierna, richiesta scritta di correzione dell'intestazione e della fatturazione per i canoni successivi, conservata agli atti; il presente affidamento è conseguentemente disposto nei confronti di Anthropic Ireland, Limited, fermo l'aggiornamento della designazione della controparte contrattuale, senza necessità di nuovo provvedimento, non appena il fornitore confermi la correzione richiesta;
- l'acquisizione del nuovo servizio sarà effettuata attraverso gli strumenti digitali previsti dal Codice dei contratti pubblici e secondo le procedure interne dell'Ente;
- saranno verificati, secondo le modalità applicabili in relazione all'importo dell'affidamento, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e l'assenza delle cause ostative previste dalla normativa vigente;
- la spesa risulta compatibile con gli stanziamenti del bilancio 2026 e con il programma dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009;
- la spesa già sostenuta nel corso della fase preliminare tramite il servizio di cassa economale pari a euro 180,00, resta distinta dal nuovo affidamento ed è oggetto di presa d'atto quale costo della sperimentazione già contabilizzato secondo le procedure interne, senza che il CIG del nuovo affidamento produca effetti retroattivi;
- dalla data di attivazione del piano commerciale cesserà l'utilizzo dell'abbonamento consumer per finalità istituzionali e non saranno effettuati ulteriori pagamenti del servizio mediante cassa economale;
- non hanno preso parte all'istruttoria o alla decisione soggetti in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente.

Evidenziato che:

- contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge;
- all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

1. approvare “*l’AI Compliance Framework - Valutazione del rischio AI, DPIA integrata ed elementi FRIA*”, versione 1.0 del 13 luglio 2026, unitamente ai relativi allegati, quale atto istruttorio, DPIA ai sensi dell’art. 35 GDPR e quadro vincolante di governance dell’utilizzo dello strumento da parte dell’Ente;
2. adottare formalmente Claude esclusivamente quale strumento ausiliario di supporto alle attività di analisi testuale, redazione di bozze, sintesi, formattazione, elaborazione di tabelle e fogli di calcolo, verifica preliminare di riferimenti normativi e organizzazione documentale, nei limiti delle Sezioni 7 e 8 del Framework;
3. escludere dal perimetro autorizzato ogni utilizzo dello strumento per assumere, proporre o supportare decisioni individuali riguardanti accesso a servizi o prestazioni, ospiti e utenti, salute, fragilità, liste d’attesa, personale, selezione, valutazione, disciplina, profilazione o altri procedimenti suscettibili di produrre effetti giuridici o analogamente significativi su persone fisiche;
4. adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, e dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per l’affidamento diretto del servizio SaaS Claude, piano Team plan - Standard, per n. 2 utenze, per la durata di 12 mesi (14 luglio 2026 – 14 luglio 2027) e per l’importo complessivo di euro 432,00, esente IVA con imposta assolta dal committente in regime di reverse charge, all’operatore economico Anthropic Ireland, Limited, quale entità del gruppo Anthropic competente ai sensi dei Commercial Terms of Service, fermo quanto dato atto in premessa circa la fattura n. WHCZOKU9-0001 ricevuta da Anthropic, PBC e la richiesta di correzione dell’intestazione;
5. subordinare il perfezionamento dell’affidamento e l’attivazione del servizio alla verifica e acquisizione agli atti: a) delle condizioni commerciali applicabili; b) del Data Processing Addendum ex art. 28 GDPR; c) delle garanzie per i trasferimenti internazionali e dei sub-responsabili; d) delle condizioni di conservazione e cancellazione; e) dello specifico ambito delle certificazioni e attestazioni di sicurezza; f) delle funzionalità di gestione amministrativa e tracciabilità effettivamente comprese nel piano acquistato;
6. disporre che l’account e il workspace siano intestati all’Ente, che le utenze siano nominative e gestite centralmente, che sia attivata l’autenticazione a più fattori e che siano definite procedure di autorizzazione, revoca, sostituzione e riesame periodico degli accessi;
7. confermare, sino alla positiva conclusione delle verifiche contrattuali e tecniche e all’adozione di un successivo atto organizzativo interno, il divieto di inserire nello strumento dati personali contenuti in prompt, documenti, tabelle o allegati;
8. stabilire che, anche dopo l’attivazione del piano commerciale, restino in ogni caso vietati l’inserimento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 GDPR, dati relativi alla salute, dati giudiziari, dati di ospiti e utenti dei servizi alla persona, credenziali, segreti, informazioni classificate o riservate e dati eccedenti rispetto alla finalità, salvo nuova specifica valutazione e autorizzazione scritta del Titolare, previo parere del RPD;
9. formalizzare l’obbligo di controllo umano sistematico e sostanziale su ogni output, con verifica autonoma delle fonti, dei dati, dei calcoli e dei riferimenti normativi, restando vietato utilizzare direttamente l’output come motivazione, istruttoria o contenuto definitivo di un provvedimento senza revisione e assunzione di responsabilità da parte del funzionario competente;
10. disporre che ogni utilizzatore riceva, prima dell’abilitazione, formazione adeguata ai sensi dell’art. 4 AI Act sui limiti dello strumento, sulle allucinazioni, sulla sicurezza, sulla protezione dei dati, sulla verifica delle fonti, sulla riservatezza e sulle regole interne di utilizzo;
11. vietare, in assenza di preventiva rivalutazione del Framework e della DPIA,

l'attivazione di connettori, integrazioni con sistemi o repository dell'Ente, accesso a caselle di posta o archivi, strumenti di computer use, browser use, funzioni agentiche, automazioni o capacità di eseguire azioni esterne;

12. disporre l'aggiornamento del Framework e della DPIA prima di ogni modifica sostanziale delle finalità, delle categorie di dati, degli utenti, delle integrazioni, delle funzionalità, del modello impiegato quando ne derivi un aumento delle capacità operative o del rischio, nonché in caso di variazione delle condizioni contrattuali o dei sub-responsabili;
13. impegnare la spesa complessiva di euro 432,00, esente IVA con imposta assolta dal committente in regime di reverse charge, sui bilanci 2026 e 2027 per la relativa quota parte, dando atto della compatibilità con gli stanziamenti e con il programma dei pagamenti;
14. dare atto che il CIG BC6AC870FE è richiesto per il nuovo affidamento nei confronti dell'operatore economico Anthropic Ireland, Limited e sarà acquisito prima del perfezionamento del contratto, fermo l'aggiornamento della relativa registrazione in caso di conferma, da parte del fornitore, della correzione dell'intestazione di cui in premessa; il CIG non produce effetti retroattivi sulla fase preliminare;
15. prendere atto della spesa di euro 180,00 sostenuta e già contabilizzata per la fase preliminare, disponendo la cessazione dell'abbonamento consumer e di ogni pagamento mediante cassa economale dalla data di attivazione del piano commerciale;
16. disporre che, prima dell'eventuale rinnovo, sia effettuata e documentata una verifica comparativa delle soluzioni disponibili sul mercato, con valutazione di sicurezza, protezione dei dati, interoperabilità, portabilità, costi, rischio di lock-in e adeguatezza alle esigenze dell'Ente;
17. nominare il Direttore Dott. Giovanni Paci quale Responsabile unico del progetto e responsabile dell'attuazione del presente provvedimento, ferme restando le competenze del RPD e degli altri soggetti coinvolti;
18. disporre gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo il D.Lgs. n. 33/2013, l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e le modalità di interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
19. dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ove consentito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Il Direttore/Responsabile del Procedimento
(Giovanni Paci)